

ALLEGATO II

L.R. n. 12/2010 - Individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici con moduli al suolo ai sensi del paragrafo 17 del DM Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione e costruzione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili

INDIRIZZI GENERALI TECNICO-AMMINISTRATIVI

1 - NORMA GENERALE DI RIMANDO

Per quanto non ulteriormente specificato nel presente provvedimento vale quanto stabilito dalle Linee Guida Ministeriali approvate in Conferenza Unificata Stato - Regioni in data 08/07/2010, di seguito "LG", per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione e costruzione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

2 - AREE NON IDONEE

- 2.1. Le prescrizioni di cui al presente provvedimento valgono per tutte le tipologie di impianti fotovoltaici fissati al terreno sia con strutture fisse che con strutture mobili (ad esempio impianti ad "inseguimento").
- 2.2. Le prescrizioni di cui all'allegato I "*Elenco aree non idonee*" (non idoneità) non si applicano agli impianti di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 1 della LR 12/2010.
- 2.3. I siti utilizzabili ai fini dell'installazione di impianti individuati al punto 16.1 lettera d) delle LG, che ricadono all'interno di aree non idonee (codici 1.4, 4.3, 4.4, 6.2, 7, 8.1, 11.8, 22.2, 22.3, 25, 26, 33), sono da considerare aree idonee.
- 2.4. Se su un sito si sovrappongono più previsioni di tutela derivanti dall'Allegato I "*Elenco aree non idonee*", si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.
- 2.5. L'individuazione delle aree non idonee cartografabili è effettuata dai Comuni entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURM. Tale individuazione assume e fa proprie le previsioni degli Strumenti Urbanistici Comunali vigenti adeguati al PPAR e agli altri strumenti regionali di governo del territorio, nonché ai provvedimenti richiamati dal presente atto.
- 2.6. In assenza di un PRG vigente adeguato, l'individuazione delle aree non idonee viene effettuata sulla base della trasposizione degli ambiti di tutela del Piano Paesistico e degli altri piani regionali di governo del territorio..
- 2.7. Gli atti redatti dai Comuni sono trasmessi su supporto informatico alla Provincia competente per territorio e alla Regione Marche presso la P.F. Informazioni territoriali e ambientali e beni paesaggistici.
- 2.8. Restano ferme le ulteriori aree non idonee di cui all'Allegato I "*Elenco aree non idonee*" non cartografabili, ad esempio quelle individuate con autocertificazione di cui al punto 6.5.
- 2.9. Per le aree con problematiche di natura idrogeologica individuate dai Piani delle Autorità di Bacino Interregionali, si applicano gli stessi criteri adottati nell'allegato I codici 10.

3 - PUBBLICITA'

Sia il D.Lgs. n. 387/2003 che le LG non prevedono il coinvolgimento del pubblico nelle fasi istruttorie di rilascio dell'autorizzazione unica o degli ulteriori titoli abilitativi.

Solo nel paragrafo delle LG inerente i requisiti per la valutazione positiva dei progetti (Punto 16.1, lettera g), si indica quale elemento positivo il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione.

Ciò premesso, al fine di consentire agli aventi diritto di conoscere che è stato avviato l'iter procedurale di cui al D.lgs. n. 387/2003, copia della domanda e della principale documentazione progettuale dovrà essere pubblicata sul sito internet e nell'albo pretorio dell'Autorità Competente per almeno trenta giorni.

Coloro che hanno un interesse giuridicamente rilevante connesso con la realizzazione del progetto possono depositare memorie ai sensi della L. n. 241/1990.

Tale disposizione non si applica per i procedimenti che prevedono la preventiva Valutazione di Impatto Ambientale.

4 - ONERI ISTRUTTORI

Le LG al paragrafo 9.1 stabiliscono che le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 62 del 2005 possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente finalizzati a coprire le spese istruttorie; detti oneri, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 non possono configurarsi come misure compensative.

Gli oneri sono determinati sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,02 per cento dell'investimento.

Sulla base di quanto sopra riportato il proponente, all'atto della presentazione della domanda, deve versare all'A.C. una somma pari a 0,02% del valore dichiarato dell'opera.

Qualora l'opera sia soggetta alla procedura di VIA tale onere è ridotto allo 0,01%.

5 - GARANZIE

Le LG al punto 13 lettera j) stabiliscono che il progetto sia corredato dell'impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale. La cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

Le Regioni o le Province delegate, avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;

Inoltre l'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 come modificato dalla L. 244/07: *".....omissisIl rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto....omissis...."*

Sulla base di quanto sopra riportato, si richiede che nei casi di impianti realizzati a terra, a garanzia dell'impegno di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'impianto stipuli apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune interessato, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. L'importo fideiussorio è vincolato e finalizzato esclusivamente all'attività di rimessa in pristino dell'area da parte dell'Amministrazione comunale in via sostitutiva del soggetto inadempiente.

All'atto della presentazione di istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica o di altro titolo abilitativo, il richiedente dovrà impegnarsi al perfezionamento del contratto fideiussorio all'atto di avvio dei lavori, per un ammontare da quantificarsi secondo le tariffe sotto indicate:

5.1. **100 €/kWp** nel caso di impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato.

5.2. **70 €/kWp** negli altri casi.

In ogni caso, qualora il calcolo della fideiussione di cui sopra risulti inferiore alla stima del costo effettivo della dismissione che si evince dagli elaborati progettuali, si dovrà far riferimento al valore più elevato.

Al fine di consentire all'Amministrazione procedente e ai Comuni la verifica circa la congruità dei costi effettivi di dismissione dichiarati, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Progetto di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- Computo metrico estimativo delle spese per la rimozione dell'impianto, per lo smaltimento dei materiali di risulta e per il ripristino dell'area;

L'ammontare della polizza fideiussoria, calcolato come sopra, sarà riportato nel provvedimento di Autorizzazione Unica la cui efficacia è subordinata alla operatività della polizza fideiussoria stessa.

I Comuni a maggiore garanzia possono richiedere la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo.

6 - INDICAZIONI GENERALI DI CARATTERE TECNICO

Il progetto da elaborare sulla base del paragrafo 13 delle LG, dovrà contenere anche autocertificazione resa nei modi di legge, con la quale viene dichiarato dal proponente e/o dal proprietario del terreno:

- 6.1. Il valore complessivo dell'opera.
- 6.2. Che nella manutenzione dell'area e dell'impianto non saranno utilizzati prodotti tossici e diserbanti.
- 6.3. *(nei casi in cui proprietario del terreno abbia usufruito di finanziamenti derivanti dal PSR)*, Che sullo stesso terreno non gravano impegni sulla destinazione d'uso derivante dal finanziamento ottenuto, incoerenti con la realizzazione dell'impianto.
- 6.4. Che (il proprietario del terreno) non usufruirà di incentivi in materia di sostegno all'agricoltura, per il terreno messo disposizione.
- 6.5. Che lo stesso terreno non sia stato oggetto di colture certificate e/o tradizionali (cod. 9 Allegato I) almeno nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda.

Ai fini di cui all'allegato 2 delle LG ministeriali, il progetto da elaborare sulla base del paragrafo 13, dovrà contenere il conto economico dell'intervento.

Ai fini di cui all'allegato 2, punto 2, lettera h), le misure di compensazione non potranno superare il 2% dei proventi.

Ai fini di cui all'allegato 2, punto 2, lettera h), le misure di compensazione, nel caso di progetto proposto da imprenditore agricolo, non potrà superare lo 0,5% dei proventi.

Inoltre il progetto dovrà attenersi alle seguenti misure di prevenzione e mitigazione:

- 6.6. Tutti i manufatti dell'impianto fotovoltaico, con esclusione delle recinzioni, dovranno rispettare una distanza minima dai confini di proprietà pari a metri lineari 40,00, ad eccezione degli impianti di potenza inferiore o uguale a 200 kW, per i quali sono applicate le distanze previste nei Regolamenti Edilizi Comunali.
- 6.7. Nei casi in cui il progetto confini con terreni interessati da colture agricole certificate e tradizionali, ai fini di evitare possibili impatti derivanti dall'alterazione del microclima, tutti i manufatti dell'impianto fotovoltaico, con esclusione delle recinzioni, dovranno rispettare una distanza minima da tali colture superiore a 200 metri.
- 6.8. La superficie interessata dall'intervento dovrà essere delimitata da idonee aree verdi realizzate con piante autoctone. Sono da preferire formazioni arboree ed arbustive che non

accentuino la linearità dei confini degli impianti ma, al contrario, contribuiscano a creare elementi di transizione arealmente estesi ed irregolari.

- 6.9. Nell'eventualità di aree particolarmente sensibili sotto l'aspetto faunistico, le recinzioni dovranno garantire idonei accessi riservati alla fauna.
- 6.10. Per la minimizzazione degli eventuali impatti, risultano preferibili quelle aree in cui esiste già una rete viaria di accesso; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente.
- 6.11. Sulle aree di versante dovrà essere predisposto un adeguato sistema di drenaggio e convogliamento delle acque meteoriche.
- 6.12. In caso di impianti ubicati su aree agricole, i locali tecnici necessari alla trasformazione e connessione alla rete elettrica devono essere realizzati con tipologie edilizie in assonanza con il contesto paesaggistico circostante e secondo gli indirizzi delle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG. Sono da evitare le strutture prefabbricate.

7 - IMPATTI CUMULATIVI

Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più progetti di impianti fotovoltaici tra loro vicini, anche se sotto i limiti di soglia di VIA (di 1MW) si adotta quanto di seguito indicato.

Quando una istanza per un impianto di potenza inferiore alla soglia che determina l'assoggettamento alle procedure di VIA viene proposta a meno di 500 metri da un impianto già realizzato o in fase di istruttoria e determini nei fatti un progetto complessivo che supera il limite soprarichiamato (1MW), gli enti titolari dei procedimenti di autorizzazione unica, dovranno richiedere in via precauzionale, una procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA in applicazione *"del principio di precauzione, di prevenzione e di correzione in via prioritaria alla fonte"* per l'ultima domanda depositata.

La presente norma non si applica per gli impianti con potenza inferiore a 200 KW, nonché nel caso di due impianti posizionati su versanti a diversa orientazione e separati dallo stesso crinale che contribuisce a non renderli visibili entrambi e comunque i cui confini distano almeno 100 metri dalla linea di crinale.

Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più progetti di impianti fotovoltaici tra loro vicini, anche se sotto i limiti di soglia individuati nell'allegato I "elenco aree non idonee" con specifico riferimento all'intervallo di potenza da 20 a 200 kWp, si adotta quanto di seguito indicato: quando una istanza per un impianto di potenza inferiore alla soglia che determina la non idoneità viene proposta a meno di 200 metri da un impianto già realizzato o in fase di istruttoria e determini nei fatti un progetto complessivo che supera il limite di 200 kW, si applica il criterio degli impianti con potenza superiore a 200 kWp.

La presente norma non si applica per gli impianti con potenza inferiore a 20 KW.